

**Giovedì, 14 dicembre 2006**

Le azioni iniziate prima del 31 dicembre 2006 in conformità con tale decisione continuano a essere disciplinate da essa fino al loro completamento. Il comitato di cui all'articolo 7 di tale decisione è sostituito dal comitato previsto all'articolo 10 della presente decisione.

*Articolo 17*

**Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007, ad eccezione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 10bis) che si applicano alla data di entrata in vigore della presente decisione.

Fatto a ..., addì ...

Per il Consiglio

*Il Presidente*

**P6\_TA(2006)0596**

**Prevenire e combattere la criminalità \***

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce il programma specifico «Prevenzione e lotta contro la criminalità» per il periodo 2007-2013 — Programma generale «Sicurezza e tutela delle libertà» (COM(2005)0124 — C6-0242/2005 — 2005/0035(CNS))**

(Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione (COM(2005)0124) <sup>(1)</sup>,
- visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c) del trattato UE,
- visto l'articolo 39, paragrafo 1 del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0242/2005),
- visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A6-0389/2006),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. ritiene che l'importo indicativo di riferimento finanziario figurante nella proposta legislativa debba essere compatibile con il massimale della rubrica 3 A del nuovo quadro finanziario pluriennale e rileva che l'importo annuale sarà deciso nell'ambito della procedura di bilancio annuale, in linea con le disposizioni del paragrafo 38 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria <sup>(2)</sup>;

<sup>(1)</sup> Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

<sup>(2)</sup> GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

Giovedì, 14 dicembre 2006

3. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
4. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO  
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI  
DEL PARLAMENTO

## Emendamento 1

*Considerando 1*

(1) L'obiettivo dell'Unione di garantire ai cittadini un alto livello di sicurezza in uno spazio di giustizia, libertà e sicurezza deve essere raggiunto, come previsto dall'articolo 2, quarto trattino e dall'articolo 29 del trattato sull'Unione europea, mediante la prevenzione e la lotta contro la criminalità organizzata o di altra natura.

(1) L'obiettivo **prioritario** dell'Unione di garantire ai cittadini un alto livello di sicurezza in uno spazio di giustizia, libertà e sicurezza deve essere raggiunto, come previsto dall'articolo 2, quarto trattino e dall'articolo 29 del trattato sull'Unione europea, mediante la prevenzione e la lotta contro la criminalità organizzata o di altra natura.

## Emendamento 2

*Considerando 2*

(2) Al fine di tutelare la libertà e la sicurezza dei nostri cittadini e della società dagli atti criminosi, l'Unione deve prendere i provvedimenti necessari per prevenire ed individuare tutte le forme di criminalità e per indagare e agire in maniera efficace e valida contro di esse, soprattutto nei casi in cui si tratti di criminalità **transfrontaliera**.

(2) Al fine di tutelare la libertà e la sicurezza dei nostri cittadini e della società dagli atti criminosi, l'Unione deve prendere i provvedimenti necessari per prevenire ed individuare tutte le forme di criminalità e per indagare e agire in maniera efficace e valida contro di esse, soprattutto nei casi in cui si tratti di criminalità **organizzata**.

## Emendamento 3

*Considerando 5*

(5) È opportuno nonché necessario estendere le possibilità di finanziamento delle misure finalizzate alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità **e rivederne** le modalità ai fini di una migliore efficacia, rapporto costi-benefici e trasparenza.

(5) È opportuno nonché necessario estendere le possibilità di finanziamento delle misure finalizzate alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità, **cercando segnatamente di utilizzare in maniera ottimale i servizi competenti tramite il ricorso alle capacità impiegate sugli aspetti direttamente operativi. Le disposizioni del presente programma debbono altresì consentire di rivedere** le modalità di tali contributi ai fini di una migliore efficacia, rapporto costi-benefici e trasparenza.

## Emendamento 4

*Considerando 9*

(9) Dal momento che gli obiettivi dell'azione da realizzare, segnatamente per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro la criminalità organizzata e transfrontaliera, non possono essere realizzati in modo adeguato dagli Stati membri e quindi, a motivo delle dimensioni e dell'impatto dell'iniziativa, **possono essere meglio conseguiti** a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà stabilito dall'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente decisione non va oltre quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.

(9) Dal momento che gli obiettivi dell'azione da realizzare, segnatamente per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro la criminalità organizzata e transfrontaliera, non possono essere realizzati in modo adeguato dagli Stati membri e quindi, a motivo delle dimensioni e dell'impatto dell'iniziativa, **postulano un intervento** a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà stabilito dall'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente decisione non va oltre quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.

Giovedì, 14 dicembre 2006

TESTO  
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI  
DEL PARLAMENTO

## Emendamento 5

*Considerando 11*

(11) Le spese del programma dovrebbero essere compatibili con il massimale previsto alla *rubrica 3 delle prospettive finanziarie*. È necessario che vi sia una certa flessibilità nella definizione del programma per permettere eventuali modifiche alle azioni previste in funzione dell'evoluzione delle necessità nel corso del periodo 2007-2013. **La decisione deve, pertanto, limitarsi alla definizione generale delle azioni previste e delle disposizioni amministrative e finanziarie corrispondenti.**

(11) Le spese del programma dovrebbero essere compatibili con il massimale previsto alla *rubrica 3 A del quadro finanziario pluriennale*. È necessario che vi sia una certa flessibilità nella definizione del programma per permettere eventuali modifiche alle azioni previste in funzione dell'evoluzione delle necessità nel corso del periodo 2007-2013.

## Emendamento 6

*Articolo 3, paragrafo 1, lettere a e b*

- a) *attività repressiva*
- b) *prevenzione della criminalità e criminologia*

- a) *prevenzione della criminalità e criminologia*
- b) *attività repressiva volta a contrastare gli atti criminosi e ad impedire ai criminali di godere dei proventi di tali atti*

## Emendamenti 7 e 8

*Articolo 3, paragrafo 2, lettera a*

- a) promuovere e organizzare azioni di coordinamento, cooperazione e comprensione reciproca tra le autorità di contrasto, le altre autorità nazionali e gli organismi affini dell'Unione;

- a) promuovere e organizzare azioni di coordinamento, cooperazione e comprensione reciproca tra le autorità di contrasto, le altre autorità nazionali, **regionali e locali** e gli organismi affini dell'Unione, **procedendo segnatamente ad una razionalizzazione dei loro sforzi e ad un miglioramento della loro interoperabilità, incentivando il moltiplicarsi delle squadre comuni di indagine («Joint Investigation Teams») coordinate da EUROPOL nonché il varo di azioni di formazione e di sensibilizzazione in materia di controterrorismo risultanti dalla cooperazione CEPOL/EUPOL;**

## Emendamento 9

*Articolo 3, paragrafo 2, lettera b*

- b) incoraggiare, promuovere ed elaborare i metodi e gli strumenti orizzontali **necessari** per una strategia di prevenzione e lotta contro la criminalità, per esempio la cooperazione tra il settore pubblico e quello privato, l'elaborazione di migliori pratiche per la prevenzione della criminalità, l'elaborazione di statistiche comparabili e la criminologia applicata;

- b) incoraggiare, promuovere ed elaborare i metodi e gli strumenti orizzontali **nonché l'uniformazione delle procedure necessarie** per una strategia di prevenzione e lotta contro la criminalità, per esempio la cooperazione tra il settore pubblico e quello privato (**nella scrupolosa osservanza delle norme vigenti e future in settori così sensibili quali la ritenuta e la tutela dei dati**), l'elaborazione di migliori pratiche per la prevenzione della criminalità, l'elaborazione di statistiche comparabili e la criminologia applicata, **segnatamente mediante la creazione di uno strumento autonomo di analisi comparativa;**

Giovedì, 14 dicembre 2006

TESTO  
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI  
DEL PARLAMENTO

## Emendamento 10

Articolo 3, paragrafo 2, lettera c

c) promuovere ed elaborare le migliori pratiche per la protezione delle vittime di reati e dei testimoni.

c) promuovere ed elaborare le migliori pratiche per la protezione delle vittime di reati e dei testimoni, **segnatamente con il varo di un fondo permanente integrativo di indennizzo dei vari sistemi nazionali, che garantisca una protezione e un indennizzo minimi comuni.**

## Emendamento 11

Articolo 3, paragrafo 2, lettera c bis (nuova)

**c bis) promuovere, nell'ambito di idonei progetti, il concetto di «partecipazione civica» e incentivare le iniziative basate sull'impegno attivo della società civile e dei suoi soggetti a favore del miglioramento della sicurezza globale.**

## Emendamento 12

Articolo 3, paragrafo 3

3. Il programma non riguarda la cooperazione giudiziaria. Può, tuttavia, finanziare azioni finalizzate alla cooperazione tra autorità giudiziarie e autorità di contrasto.

3. Il programma non riguarda la cooperazione giudiziaria. Può, tuttavia, finanziare azioni finalizzate alla cooperazione tra autorità giudiziarie e autorità di contrasto, **mettendo segnatamente a disposizione, nell'ambito della cooperazione fra EUROPOL e EUROJUST, un'unità permanente di assistenza giuridica d'urgenza incaricata di valutare, in funzione della situazione all'origine della sua consultazione, la base giuridica pertinente applicabile che consenta la proroga dell'azione dei servizi di polizia e/o di sicurezza nel pieno rispetto del diritto.**

## Emendamento 26

Articolo 5, paragrafo 1

1. Il programma è destinato alle autorità di contrasto, ad altri organismi pubblici e privati, soggetti e istituzioni, comprese le autorità locali, regionali e nazionali, le parti sociali, le università, gli uffici statistici, i media, le organizzazioni non governative, **i partenariati tra settore pubblico e privato** e gli organismi internazionali competenti.

1. Il programma è destinato alle autorità di contrasto, ad altri organismi pubblici e privati, soggetti e istituzioni, comprese le autorità locali, regionali e nazionali, le parti sociali, le università, gli uffici statistici, i media, le organizzazioni non governative, e gli organismi internazionali competenti **nonché i partenariati pubblico-privato a condizione che rientrino unicamente nell'ambito degli aspetti tematici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c) e siano soggetti a uno stretto controllo dal punto di vista del rispetto dei diritti fondamentali, in particolare del diritto alla tutela dei dati personali.**

## Emendamento 13

Articolo 6, paragrafo 1

1. Il finanziamento dell'Unione può assumere una delle seguenti forme giuridiche:

- a) sovvenzioni
- b) contratti di appalto pubblico

1. Il finanziamento dell'Unione può assumere una delle seguenti forme giuridiche **a norma degli articoli 108 e 88 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, di seguito denominato il «regolamento finanziario»:**

- a) sovvenzioni
- b) contratti di appalto pubblico

Giovedì, 14 dicembre 2006

TESTO  
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI  
DEL PARLAMENTO

Emendamento 14

Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo)

**2 bis.** *L'accesso al finanziamento viene agevolato dall'applicazione del principio di proporzionalità per quanto riguarda i documenti da trasmettersi e dalla creazione di una banca dati per la presentazione delle domande.*

Emendamento 15

Articolo 7, paragrafo 3 bis (nuovo)

**3 bis.** *La Commissione deve, nei limiti del possibile, semplificare le procedure e far sì che gli inviti a presentare proposte non costituiscano un onere burocratico per i promotori dei progetti candidati. Se del caso, l'invito a presentare proposte può essere organizzato in due fasi di cui la prima preveda soltanto l'invio delle informazioni strettamente necessarie ad una pertinente valutazione del progetto.*

Emendamento 16

Articolo 7, paragrafo 5, lettera d

d) l'impatto geografico delle attività svolte;

d) l'impatto geografico **e l'incidenza sociale** delle attività svolte;

Emendamento 17

Articolo 9

**1.** *Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, il rappresentante della Commissione trasmette al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame, procedendo eventualmente a votazione.*

**2.** *Il parere del comitato è iscritto a verbale; ciascuno Stato membro può chiedere che la sua posizione figuri a verbale*

**3.** *la Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal Comitato. Esso lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.*

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo **si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.**

Emendamento 18

Articolo 14, paragrafo 1 bis (nuovo)

**1 bis.** *La Commissione garantisce che le azioni previste dalla presente decisione siano oggetto di una valutazione ex ante, di un riscontro e di una valutazione ex post. Essa veglia a garantire l'accessibilità del programma e la trasparenza della sua applicazione.*

Giovedì, 14 dicembre 2006

TESTO  
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI  
DEL PARLAMENTO

## Emendamento 19

Articolo 14, paragrafo 2

2. La Commissione garantisce una valutazione periodica, indipendente ed esterna del programma.

2. La Commissione garantisce una valutazione periodica, indipendente ed esterna del programma. **Essa procede altresì a regolari scambi di opinioni con i beneficiari del presente programma in ordine alla sua predisposizione, attuazione e monitoraggio.**

## Emendamenti 20 e 21

Articolo 14, paragrafo 3

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

- a) una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del presente programma **entro il 31 marzo 2010;**
- b) una comunicazione sulla continuazione del presente programma, **entro il 31 dicembre 2010;**
- c) una relazione di valutazione ex post, **entro il 31 marzo 2015.**

3. La Commissione presenta al Parlamento **europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni nonché ai parlamenti nazionali:**

- a) **una relazione annuale sommaria comprendente in particolare le informazioni che consentano di accertare il successo del presente programma da un punto di vista quantitativo;**
- a) **tre anni dopo l'adozione della presente decisione,** una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del presente programma;
- b) **quattro anni dopo l'adozione della presente decisione,** una comunicazione sulla continuazione del presente programma;
- c) **entro il 31 marzo 2015,** una relazione **dettagliata** di valutazione ex post **sull'attuazione e sui risultati del programma al termine della sua esecuzione.**

## Emendamento 22

Articolo 14 bis (nuovo)

**Articolo 14 bis****Parità di trattamento**

**Gli organismi beneficiari di una sovvenzione di funzionamento ai sensi del presente programma possono partecipare a inviti a presentare proposte per altri programmi senza perciò usufruire di un trattamento preferenziale rispetto alle altre organizzazioni finanziarie su bilanci diversi da quello dell'Unione europea.**

## Emendamento 23

Articolo 14 ter (nuovo)

**Articolo 14 ter****Pubblicità dei finanziamenti**

**Qualsiasi istituzione, associazione o attività beneficiaria di una sovvenzione contestuale al presente programma è tenuta a garantire la pubblicità del sostegno accordato dall'Unione europea; a tal fine la Commissione definisce orientamenti dettagliati in materia di visibilità.**

Giovedì, 14 dicembre 2006

TESTO  
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI  
DEL PARLAMENTO

Emendamento 24

Articolo 14 quater (nuovo)

**Articolo 14 quater****Divulgazione dei risultati**

**Onde agevolare la divulgazione dei risultati, gli strumenti contestuali ai progetti finanziati dal presente programma — specie in materia di statistiche e dati criminologici — sono messi gratuitamente a disposizione del gran pubblico per via elettronica.**

Emendamento 25

Articolo 14 quinquies (nuovo)

**Articolo 14 quinquies****Pubblicazione dei progetti**

**Ogni anno la Commissione e gli Stati membri pubblicano l'elenco dei progetti finanziati dal presente programma con una breve descrizione di ciascun progetto.**

P6\_TA(2006)0597

**Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (regolamento) \***

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (COM(2006)0383 — C6-0296/2006 — 2006/0125(CNS))**

(Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0383) <sup>(1)</sup>,
  - visto l'articolo 66 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0296/2006),
  - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0410/2006),
1. approva la proposta della Commissione;
  2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(<sup>1</sup>) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.